

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 4328

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI  
(MANCINI GIACOMO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA  
(REALE ORONZO)

COL MINISTRO DELLE FINANZE  
(PRETI)

COL MINISTRO DEL TESORO  
(COLOMBO EMILIO)

COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE  
(RESTIVO)

E COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO  
(ANDREOTTI)

Ulteriore proroga della durata delle utenze di acqua pubblica  
per le piccole derivazioni

*Presentato alla Presidenza il 28 luglio 1967*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le piccole derivazioni di acqua pubblica, cioè quelle che non eccedono i seguenti limiti:

per forza motrice: potenza nominale media chilowatt 220;

per acqua potabile: litri 100 al minuto secondo;

per irrigazione: litri 1.000 al minuto secondo o anche meno se si possa irrigare una superficie superiore ai 500 ettari;

per bonificazione per colmata: litri 5.000 al minuto secondo;

formano oggetto di riconoscimento, se trattasi di antichi usi, e di concessione, secondo

le norme del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni, ed hanno una durata non maggiore di anni 30, rinnovabili alla scadenza.

La maggior parte di tali derivazioni, già concesse, o riconosciute o da riconoscere ancora, è costituita da quelle utenze che, per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 24 del citato testo unico, hanno scadenza al 31 gennaio 1947 e, limitatamente ai territori annessi all'Italia dopo la prima guerra mondiale, al 19 maggio 1963.

La scadenza contemporanea di tali utenze, che sono in numero rilevante, e la impossibilità di provvedere tempestivamente al-

l'esperimento delle lunghe procedure per la istruttoria delle rispettive domande di rinnovo, indusse il legislatore ad emanare la legge 8 gennaio 1952, n. 42, la quale prorogò di diritto per quindici anni, la durata di tutte le piccole derivazioni che erano scadute o che sarebbero venute a scadere nel periodo compreso tra l'11 giugno 1940, giorno successivo all'inizio dello stato di guerra, e il 24 febbraio 1957, cinque anni dopo, cioè, l'entrata in vigore della legge stessa.

Tale legge ha avuto risultati molto soddisfacenti, in quanto ha in primo luogo regolarizzato un numero rilevantisimo di utenze che per effetto della loro scadenza restava senza titolo formale a derivare acqua pubblica, ed inoltre ha rimesso in termini quegli utenti che non avevano presentato la domanda di rinnovo entro il biennio anteriore alla data di scadenza, a norma dell'articolo 44 del regolamento 14 agosto 1920, n. 1285.

Si confidava che nel quindicennio della proroga legale, si potessero istruire tanto le numerose domande di riconoscimento di antichi usi non ancora definite, quanto le domande di rinnovo delle utenze riconosciute o concesse.

Senonché gli uffici del Genio civile, assorbiti dall'ingente opera di ricostruzione del Paese e di realizzazione di nuove opere pubbliche, non hanno potuto dedicare in relazione anche alla notoria carenza di personale, la loro attività in modo adeguato a questo particolare campo, sul quale ha per altro avuto riflessi, specie nel periodo di transizione e di prima applicazione, la intervenuta legislazione istitutiva dell'ENEL.

In ogni modo attualmente, benché si sia provveduto ad effettuare molti riconoscimenti e rinnovi, anche per effetto del decentramento dei servizi del Ministero dei lavori pubblici, tuttavia è da riconoscere che sussistono ancora le condizioni che indussero il legislatore del 1952 a concedere una ulteriore proroga — *ex lege* — al fine di regolarizzare le utenze scadute o prossime a scadenza o da riconoscere, per le quali non è possibile provvedere tempestivamente secondo la normale procedura del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775.

Al riguardo è da considerare che la legge 8 gennaio 1952, n. 42, ha dato ottimi risultati e che la sua applicazione non ha dato luogo a vertenze giudiziarie o a dubbi interpretativi di rilievo.

D'altra parte è anche da considerare che il Ministero dei lavori pubblici ha già da tempo avvertito la esigenza di provvedere al

necessario aggiornamento delle norme del citato testo unico del 1933, per cui è stata recentemente nominata apposita Commissione di studio, la quale ha già iniziati i suoi lavori, che però si prevedono lunghi e complessi.

Sicché, per siffatte circostanze, è apparso opportuno, sia per motivi di semplicità, sia in vista di una non lontana sistemazione della materia, in sede di aggiornamento del testo unico, di provvedere ad una ulteriore proroga pura e semplice di durata delle utenze, che abbiano già usufruito della precedente proroga, seguendo le linee della legge 8 gennaio 1952, n. 42, di cui rimangono ferme le modalità e prescrizioni, sempreché ovviamente non siano in contrasto con la nuova proroga.

In tal senso è stato redatto l'articolo 1 del disegno di legge, che prevede appunto una ulteriore proroga di 15 anni, come la precedente, applicabile alle utenze che abbiano già usufruito della legge 8 gennaio 1952 e con esclusione quindi delle utenze già rinnovate secondo la normale procedura o che abbiano formato oggetto di rinuncia, decadenza o di domanda di rinnovo già respinta.

È previsto infatti che restano ferme le prescrizioni della precedente legge che in tal senso disponevano; e che in particolare prevedono da parte dell'utente, la possibilità di rinunciare tempestivamente al beneficio della nuova proroga, e da parte dell'Amministrazione la possibilità di dichiararne la inefficacia ove sussistano superiori ragioni di pubblico interesse.

L'articolo 2 appare innovativo, ma in effetti esso viene a colmare una lacuna nel senso che la precedente legge 8 gennaio 1952, n. 42, mentre ha prorogato la durata delle utenze aventi titolo al riconoscimento ma non ancora riconosciute, dall'altra nulla ha previsto in materia di pagamento di canone demaniale prescritto dall'articolo 38 del citato testo unico, canone che in mancanza del provvedimento di riconoscimento, nel quale viene determinato, non è corrisposto da dette utenze.

Poiché d'altra parte tali utenze sono in numero rilevantisimo specie nella Regione Trentino-Alto Adige nella quale per motivi attinenti a norme statutarie e di attuazione dello Statuto regionale, non è stato ancora provveduto ai relativi riconoscimenti è risultato opportuno, al fine di non far aumentare ancora il debito di ciascuna utenza ed il relativo credito da recuperare da parte dello Stato (e della stessa Regione Trentino-Alto

Adige) di sancire per tali utenze, non ancora riconosciute, l'obbligo del pagamento del canone dovuto a norma dell'articolo 38 del testo unico citato, commisurandolo per il momento, per motivi di semplificazione e di

rapidità di procedura, ai dati denunziati dallo stesso utente nella sua domanda originaria, salvo ovviamente, il relativo conguaglio in sede di provvedimento amministrativo di riconoscimento.

## DISEGNO DI LEGGE

### ART. 1.

La durata delle utenze di acqua pubblica aventi ad oggetto piccole derivazioni, che hanno usufruito della proroga quindicennale concessa con legge 8 gennaio 1952, n. 42, è ulteriormente prorogata di quindici anni.

Restano ferme ed applicabili alla proroga di cui alla presente legge, le modalità, condizioni e prescrizioni regolanti la proroga concessa con la precedente legge 8 gennaio 1952, n. 42.

### ART. 2.

Le utenze non ancora riconosciute, di cui al secondo comma dell'articolo 1 della detta legge 8 gennaio 1952, n. 42, sono soggette, a norma dell'articolo 38 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, al pagamento del canone demaniale nelle misure previste dagli articoli 35 e 36 dello stesso testo unico e successive modificazioni.

Il canone di cui sopra è commisurato alle caratteristiche di portata d'acqua derivabile, di potenza nominale media e di superficie irrigata, a seconda del tipo della derivazione, a mente dell'articolo 35 del citato testo unico, quali risultano dalla originaria domanda di riconoscimento o da eventuali successive domande di varianti, salvo conguaglio all'atto della regolarizzazione formale dell'utenza, giusta le norme dello stesso testo unico e successive modificazioni.